

CAMB/2014/11 del 26 marzo 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A
SOELIA S.P.A. - ESITO DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA
EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012**

IL PRESIDENTE
f.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/11

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di marzo presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/1226 del 24 marzo 2014.

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	A
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Provincia di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A SOELIA S.P.A. - ESITO DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi del quale:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

- il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", art. 13, ai sensi del quale:

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [...], ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Premesso che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

Richiamato in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito dell'Agenzia provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che Soelia S.p.A. è società partecipata al 100% dal Comune di Argenta (FE), in favore del quale svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;

Richiamato l'obbligo dell'Agenzia di adeguare gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta e di pubblicare (in tal senso) apposita relazione sul proprio sito internet, dando conto delle ragioni e della sussistenza dei medesimi requisiti al fine di assicurare, in specie, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 34 del d.l. n. 179/2012;

Ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2013, inizialmente previsto dal d.l. n. 179/2012 per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti in essere non conformi, debba intendersi prorogato al 31 dicembre 2014, sulla base dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013, in ragione delle seguenti argomentazioni:

- *al fine di garantire la continuità del servizio*, l'art. 13 del d.l. n. 150/2013 ha disposto la proroga della cessazione alla data del 31 dicembre 2014 degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea nel caso in cui, sul presupposto (evidentemente) che i medesimi affidamenti non potessero essere resi conformi entro il termine originario del 31 dicembre 2013, l'Ente competente abbia avviato le procedure di affidamento entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto (e cioè entro il 31 dicembre 2013) e l'affidamento non venga deliberato entro il termine del 30 giugno 2014 ovvero, da parte del Prefetto competente per territorio nell'esercizio dei poteri sostitutivi, entro il termine del 31 dicembre 2014;
- in via interpretativa si ritiene che la norma consenta (anche) agli Enti affidanti di provvedere all'adeguamento degli affidamenti non conformi di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 entro il termine più lungo del 31 dicembre 2014, in luogo del termine del 31 dicembre 2013;

- il fine di garantire la continuità del servizio erogato sulla base di affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, con la conseguente proroga della cessazione ai sensi del comma 3 del citato art. 13, può rinvenirsi infatti anche rispetto agli affidamenti suscettibili di adeguamento;
- ragionando diversamente si giungerebbe infatti alla conclusione, quantomeno contraddittoria rispetto al fine dichiarato dalla norma, di prorogare al 31 dicembre 2014 la cessazione degli affidamenti non conformi alla normativa europea e “non conformabili” e non anche gli affidamenti non conformi, rispetto ai quali sia ancora possibile rimuovere gli elementi di contrarietà alla disciplina europea;

Ritenuto in diritto che:

- l'*in house providing* si colloca tra i modelli organizzativi di produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (qual è il servizio di gestione dei rifiuti urbani) previsti dall'ordinamento comunitario e si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso un organismo societario partecipato dall'Ente o dagli Enti locali affidanti e controllato dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale;
- in specie, secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone la contemporanea presenza di tre requisiti:
 - i) il capitale sociale interamente pubblico;
 - ii) l'esercizio da parte dell'Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - iii) la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano;
- quanto al requisito del controllo analogo, *in positivo* esso deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi (in tal senso, si veda *ex multis* Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762); secondo la giurisprudenza comunitaria, il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisce dunque un “potere assoluto” di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo;
- in relazione al profilo dell'attività svolta, è necessario che le prestazioni della società sottoposta al controllo analogo dell'Ente locale socio siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'Ente locale medesimo; la società *in house* deve caratterizzarsi cioè come “soggetto dedicato” al servizio pubblico per il quale viene costituito, realizzando la propria attività con l'Ente che la controlla; in questo senso, il soggetto *in house* non deve avere la propensione ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un'espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente; solo in presenza di questa condizione, accanto a quella del controllo analogo, è possibile escludere legittimamente l'applicazione delle procedure dell'evidenza pubblica; il controllo analogo non

priverebbe infatti la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica sul mercato, entrando in concorrenza con altre imprese; la *ratio* dell'ulteriore requisito del "soggetto dedicato" va ritrovata dunque nella protezione della *par condicio* fra imprese, impedendo che il soggetto imprenditoriale che gode di un affidamento diretto possa operare liberamente nel mercato in concorrenza con coloro che non godono di tale privilegio (sul requisito dell'attività prevalente, si veda in particolare C.G.C.E., sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei);

Considerato che:

- alla luce dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria sull'*in house providing* più sopra descritta e sulla base degli elementi contenuti in specie nello statuto di Soelia S.p.A., l'Agenzia ha comunicato ai soggetti interessati e dunque al Comune di Argenta e alla società di gestione, con nota del Direttore prot. AT/2013/5732 del 25/11/2013, che si intende integralmente richiamata, i primi rilievi istruttori in merito alla forma di affidamento prescelta per la gestione del servizio rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando in particolare quanto segue:
 - i) secondo le disposizioni dello statuto di Soelia agli atti dell'Agenzia, il controllo del Comune socio si risolve nei poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci, con la conseguenza che l'organo amministrativo della società partecipata risulta titolare di poteri di gestione troppo ampi;
 - ii) il medesimo statuto prevede un oggetto sociale troppo ampio, attribuendo così alla società una vocazione commerciale che contribuisce, in quanto tale, ad affievolire il controllo dell'Ente locale socio (secondo quelli che sono gli orientamenti del giudice comunitario); la gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana rappresenta infatti solo uno dei molteplici servizi previsti, in termini peraltro secondari rispetto ad altre attività principali di natura finanziaria (con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società) o relative alla gestione di impianti e dotazioni, quali le infrastrutture del gas;
- i contenuti della nota prot. AT/2013/5732 sopra indicata sono stati anticipati ai soggetti interessati e sono stati oggetto di confronto in occasione di un incontro che si è svolto in data 22/11/2013, al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia e di Soelia S.p.A.;
- con nota a firma del Sindaco del 17/12/2013 (e acquisita in pari data al prot. n. AT/2013/6164), il Comune di Argenta ha dato riscontro alla nota dell'Agenzia presentando osservazioni nel merito e allegando i seguenti documenti:
 - A) il nuovo statuto di Soelia S.p.A., approvato con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 09/07/2012 e dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 22/10/2012;
 - B) la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 09/07/2012, recante *Approvazione del Regolamento per l'amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del Comune di Argenta*;

C) la tabella riepilogativa degli adempimenti statutari e regolamentari di Soelia S.p.A. nei confronti dell'Amministrazione comunale controllante;

- attraverso la nota, come precisato più sopra, il Comune di Argenta ha presentato osservazioni, che si riassumono di seguito:

i) lo statuto di Soelia S.p.A. è stato di recente *ampiamente rivisto proprio con l'obiettivo di consentire all'ente locale socio di esercitare sulla propria società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; in particolare il nuovo statuto prevede una serie di controlli sulla gestione, preventivi, in itinere e a consuntivo, che si concretizzano in alcuni atti fondamentali (che vengono indicati); tenendo conto inoltre che lo statuto prevede il potere di nomina e revoca dell'organo amministrativo, oltre che di due dei membri effettivi del collegio sindacale, da parte dell'ente locale socio, si conclude con l'affermazione per cui le nuove norme statutarie e regolamentari assicurano il controllo analogo sulla società da parte dell'Ente locale socio nel senso voluto dalla giurisprudenza comunitaria;*

ii) le attività gestite da Soelia S.p.A. sono rivolte *prevalentemente* al territorio del Comune di Argenta e statutariamente indirizzate a finalità di interesse pubblico locale, *limitando sostanzialmente ogni iniziativa volta a far ritenere che Soelia assuma o possa assumere in futuro una propria vocazione commerciale;* in tal senso, si evidenzia in particolare che *i ricavi riconducibili ad attività non affidate dal Comune di Argenta, sul totale ricavi relativo all'esercizio 2012, corrispondono al 5,7 % del totale;* si riporta la misura dei dividendi erogati a Soelia da parte della partecipata Soenergy S.r.l. per gli anni 2003 - 2012; si precisa che *Soelia S.p.A. non è mai intervenuta con aumenti di capitale sociale al fine di far fronte a perdite di esercizio di società partecipate;* si sottolinea infine che l'attività di natura finanziaria, quale l'assunzione di partecipazioni, svolta dall'organo amministrativo della società è statutariamente sottoposta al controllo dell'Assemblea dei soci;

- con deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2013 (pubblicata in data 31 dicembre 2013 e trasmessa ai soggetti interessati in data 15 gennaio 2014), che si intende integralmente richiamata, il Consiglio d'ambito dell'Agenzia, in relazione all'attività rivolta alla verifica di conformità degli affidamenti alla disciplina europea ai sensi dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, ha disposto l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria, sulla base delle prime risultanze contenute nella nota a firma del Direttore più sopra indicata, mediante adeguata valutazione, entro il termine del 31/03/2014, degli elementi forniti dai soggetti interessati, per la conclusione infine del relativo procedimento (entro il termine del 31 dicembre 2014, per quanto sopra precisato a proposito dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013);

Ritenuto di dover valutare le osservazioni presentate dal Comune di Argenta, più sopra indicate, nei termini seguenti:

sub i):

- il nuovo statuto di Soelia S.p.A. prevede che l'Assemblea approva in particolare gli indirizzi entro il 30 ottobre e successivamente il budget; gli indirizzi dovranno contenere: le linee strategiche – obiettivi, le linee di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività, gli investimenti e le loro coperture finanziarie (cfr. art. 12 dello statuto); il budget annuale, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente, contiene un programma annuale e un programma pluriennale; il programma annuale deve dare indicazione in specie del programma degli investimenti (art. 25);
- il Consiglio di Amministrazione deve chiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea per alcune decisioni importanti che non siano già previste nel budget, quale l'approvazione degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati (art. 17);
- il Regolamento comunale per l'amministrazione ed il controllo delle società, più sopra citato, attribuisce al Consiglio comunale l'approvazione delle linee generali della programmazione, sulla base delle quali viene predisposta la proposta di budget, ulteriormente esaminata dalla Giunta comunale (art. 4 del Regolamento); disciplina inoltre compiti di rendicontazione gestionale e finanziaria dell'organo amministrativo della società per un controllo infrannuale e consuntivo (artt. 5 e 6 del Regolamento nonché art. 14 dello statuto);
- si ritiene pertanto che le nuove disposizioni statutarie e regolamentari (alle quali si rinvia) introducono una serie di strumenti (sintetizzati più sopra) in quanto tali coerenti al controllo analogo dell'Ente locale socio nei confronti del soggetto direttamente partecipato;

sub ii):

- Soelia S.p.A. si presenta come un modulo particolare di società holding mista (come peraltro affermato dal Comune di Argenta nelle sue osservazioni):
 - 1) è strumento attraverso il quale il Comune organizza le partecipazioni nelle società;
 - 2) detiene gli asset patrimoniali;
 - 3) è contestualmente gestore di servizi pubblici locali;
- accanto allo svolgimento diretto di servizi di interesse dell'Ente locale socio, ai sensi del comma 2) dell'art. 3 dello Statuto di Soelia la società ha per oggetto: 2.1) l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:
 - a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società controllate;
 - b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
 - c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo;

- il fatto che Soelia S.p.A. possa assumere, accanto alla gestione diretta dei servizi pubblici, interessi e partecipazioni in altre società o imprese lascia presumere una propensione della società ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati, anche non contigui, in vista di un'eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente; ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e descritto più sopra; la possibilità di assumere partecipazioni ed interessenze in altri soggetti societari attribuisce cioè alla società di gestione un'ampia vocazione commerciale che travalica le funzioni richieste per l'espletamento del servizio affidato e dunque i limiti operativi stabiliti per le società *in house*; i vantaggi derivanti dall'attribuzione di diritti di esclusiva non si devono estendere, infatti, neppure indirettamente a mercati diversi da quelli per cui il riconoscimento dell'esclusiva è previsto, pena l'elusione del divieto per la società *in house* - che strutturalmente si identifica come una mera "articolazione interna" dell'Ente locale socio - di svolgere (se non in via del tutto marginale) attività diverse dal servizio pubblico affidato senza procedura di evidenza pubblica;
- nel consuntivo 2012 di Soelia S.p.A. (al quale si rinvia) si legge che la società è in effetti la capogruppo di un gruppo societario del quale fanno parte diverse imprese controllate e collegate che operano in mercati aperti;
- in particolare Soelia S.p.A. detiene l'85% del capitale sociale di Soenergy S.r.l., operatore nel mercato libero del gas naturale e dell'energia elettrica a livello nazionale, e il 100% del capitale sociale di Soelia Officine S.r.l.;
- nel consuntivo 2012 si legge inoltre che Soelia S.p.A. presta garanzie a imprese collegate e controllate a mezzo di fidejussioni;
- sotto il profilo in oggetto, si ritiene pertanto di non poter accogliere le osservazioni presentate dal Comune di Argenta, le quali: da un lato, vorrebbero limitare l'oggetto della verifica all'attività di gestione dei servizi svolta direttamente da Soelia S.p.A., senza considerare l'attività di gestione delle partecipazioni in altri soggetti societari costituiti per finalità intrinsecamente imprenditoriali; dall'altro, tralasciano di considerare che il controllo dell'Assemblea sull'organo di amministrazione della società non è sufficiente a configurare il rapporto *in house*, poiché non priva la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica attraverso società controllate o collegate;

Ritenuto, per quanto sopra, a conclusione dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012:

- di prendere atto delle modifiche statutarie di *governance* di Soelia S.p.A., intervenute nel corso del 2012, in quanto tali coerenti al controllo analogo dell'Ente locale socio nei confronti del soggetto direttamente partecipato;
- che tuttavia l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A. non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*, in ragione di un oggetto sociale eccessivamente ampio, della

conseguente mancata prevalenza dell'attività di servizio pubblico oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente locale socio e dell'indebolimento del controllo analogo che ne deriva;

- **di dare seguito** all'adempimento previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando, per quanto sopra, nei confronti del Comune di Argenta (FE) e di Soelia S.p.A., la necessità di conformare la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani ai requisiti previsti dalla normativa europea sotto il profilo dell'oggetto sociale, escludendo statutariamente che la società affidataria del servizio pubblico possa espandersi, anche indirettamente attraverso società partecipate, in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente locale socio, entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data;
- **di invitare** pertanto i soggetti interessati (Comune di Argenta e gestore) ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi indicati più sopra e ad assumere l'impegno a porre in atto le medesime, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

A voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche statutarie di *governance* di Soelia S.p.A., intervenute nel corso del 2012, in quanto tali coerenti al controllo analogo dell'Ente locale socio nei confronti del soggetto direttamente partecipata;
2. di ritenere tuttavia l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A. non conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*, in ragione di un oggetto sociale eccessivamente ampio, della conseguente mancata prevalenza dell'attività di servizio pubblico oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente locale socio e dell'indebolimento del controllo analogo che ne deriva;
3. di dare seguito all'adempimento previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando, per quanto deliberato al precedente punto 2., nei confronti del Comune di Argenta (FE) e di Soelia S.p.A., la necessità di conformare la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani ai requisiti previsti dalla normativa europea in materia di rapporto *in house* sotto il profilo dell'oggetto sociale, escludendo statutariamente che la società affidataria del servizio pubblico possa espandersi, anche

indirettamente attraverso società partecipate, in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente locale socio, entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data;

4. di invitare pertanto i soggetti interessati (Comune di Argenta e gestore) ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi indicati al precedente punto 3. e ad assumere l'impegno a porre in atto le medesime, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Agenzia;
6. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comune e gestore);
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Virginio Merola

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

17 aprile '14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna